



Comune di Radicondoli

(Provincia di Siena)

Tel.0577/790910-903 Fax 790577

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALSIASI GENERE AI SENSI DELLA LEGGE 241/1990 E PER LA COORGANIZZAZIONE DI EVENTI CON PERSONE ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI

CAPO 1 – NORME GENERALI

ART. 1) – Oggetto e finalità

L'Amministrazione comunale di Radicondoli sostiene le attività e favorisce le iniziative e i progetti d'interesse generale e senza fini di lucro promossi dai cittadini, dalle loro espressioni associative, da Enti, organizzazioni aventi le seguenti finalità:

- promuovere la crescita della qualità della vita dei cittadini in tutti gli ambiti e i settori ed in particolare in quelli della coscienza civile, della crescita culturale, scientifica, educativa e sportiva, della salute e della tutela dell'ambiente, ivi compresi gli animali in esso viventi, della valorizzazione del tempo libero, dello sviluppo economico e sociale;
- promuovere l'immagine della città e del territorio, delle sue attività e dei prodotti, del suo lavoro e della sua creatività, salvaguardare le sue peculiarità e le tradizioni storiche, civili e religiose delle comunità o di parte di essa.

L'amministrazione interviene con le provvidenze di cui al presente regolamento a sostegno dei soggetti che operano per le finalità sopraindicate, anche nella forma del coinvolgimento in attività coorganizzate.

Il presente Regolamento disciplina – ai sensi dell'art. 12 della L. 7 agosto 1990, n. 241 – i criteri e le procedure per la concessione di contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere (nel presente testo indicati anche riassuntivamente con il termine di contributi e/o provvidenze) a soggetti terzi, ivi comprese le forme e le modalità delle coorganizzazioni.

L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure, stabilite dal presente Regolamento, costituisce condizione di legittimità degli atti con i quali i benefici vengono attribuiti e deve esplicitamente risultare dai provvedimenti adottati secondo quanto sancito dal comma 2 dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 2) – Pubblicità e diffusione del Regolamento

L'Amministrazione comunale adotta idonee iniziative atte ad assicurare la più diffusa conoscenza del presente Regolamento anche a mezzo stampa.

I soggetti a cui vengono erogate le provvidenze, sono iscritti nell'apposito Albo, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118.

I beneficiari delle provvidenze sono tenuti a far risultare in adeguata forma la partecipazione del Comune nella realizzazione delle singole iniziative o il supporto alle loro attività.

ART. 3) – Limiti oggettivi del Regolamento

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

- a) le provvidenze a carattere strettamente assistenziale concesse ai bisognosi nell'ambito dell'attività istituzionale dei servizi sociali;
- b) i contributi, i sussidi e gli altri vantaggi economici concessi in conseguenza di rapporti convenzionali ed accordi con soggetti terzi dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti;
- c) i benefici e le agevolazioni nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- d) il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimento al Comune;
- e) ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa;

CAPO 2 – SOGGETTI DESTINATARI E TIPOLOGIE DELLE PROVVIDENZE

ART. 4) – Soggetti destinatari delle provvidenze

La concessione delle provvidenze di cui al presente Regolamento può essere disposta a favore di:

- a) Privati, enti pubblici e privati, enti di promozione, associazioni, fondazioni e altre Istituzioni dotate di personalità giuridica, scuole di ogni ordine e grado, che perseguono senza fini di lucro le finalità di cui all'art. 1 ed esercitano prevalentemente la loro attività con iniziative specifiche di particolare interesse per la comunità locale o per la promozione del suo sviluppo e dei beni e valori che ne costituiscono il patrimonio;
- b) enti privati, associazioni non riconosciute e comitati culturali, ambientali, sportivo-ricreativi, del volontariato e della cooperazione sociale, caratterizzati da impegno sociale e umanitario a favore della comunità locale esercitato senza fini di lucro;
- c) enti, comitati, associazioni, istituzioni ed organismi di natura pubblica che, per i loro scopi, operano sul terreno provinciale in modo continuativo e senza fini di lucro nel campo della protezione civile;
- d) eccezionalmente possono beneficiare di contributi anche aziende e società di diritto privato qualora l'iniziativa da sovvenzionare non persegua scopi di lucro, sia di interesse pubblico e si inserisca nell'ambito delle materie di cui all'art. 11;
- e) e' consentita altresì l'erogazione di contributi a soggetti o aziende private aventi scopo di lucro esclusivamente per favorire l'inserimento lavorativo o la preparazione al lavoro di soggetti svantaggiati (disabili, minori abbandonati, disoccupati ultraquarantenni, ex tossicodipendenti, ecc.);
- f) in via eccezionale, le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati, che operano, con fini imprenditoriali, ma economicamente abbisognevole di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse, in specie per il turismo locale.

La costituzione dell'associazione o del comitato di cui ai punti b) e c) deve risultare da atto approvato dai soci o dai partecipanti almeno un anno prima della richiesta della provvidenza.

Art. 5) – Provvidenze

Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali ai terzi possono articolarsi in forma di:

1. Erogazioni di denaro denominate:
 - a. **Contributi quando le provvidenze favoriscono attività e/o iniziative per le quali il Comune si accolla di norma solo una parte dell'onere complessivo (di norma fino al 75% della spesa ammissibile), ritenendole valide ed in linea con gli obiettivi fissati dall'Ente;**
 - b. Sussidi quando gli interventi rivestono un carattere socio-assistenziale che esula dai compiti istituzionali dei servizi sociali, per esigenze contingenti e di carattere straordinario.
2. Vantaggi economici costituiti da:
 - a. Ausili finanziari quando sono riferiti alla fruizione gratuita o a tariffa ridotta, occasionale e temporanea, di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune secondo le modalità del relativo regolamento sulla concessione dei beni comunali;
 - b. Concorso alla formazione del montepremi della manifestazione quando trattasi di oggetti di rappresentanza quali coppe, targhe, pubblicazioni e simili.

I contributi ed i vantaggi economici di cui al presente regolamento possono essere riferiti ad iniziative e opere singole che si esauriscono cioè in un unico evento o a programmi di interventi o attività, costituiti da una serie di iniziative organicamente collegate e definite nella strutturazione, nei tempi di attuazione, nei costi e nei riflessi sulla collettività, in un'ottica di pluralismo e di partecipazione dei cittadini alla formazione di processi sociali.

I contributi possono essere erogati solo a fronte di spese vive, relative allo svolgimento dell'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

E' comunque facoltà dell'amministrazione non ammettere a contributo le spese che non appaiono necessarie e giustificabili in relazione alla realizzazione dell'iniziativa, opera o attività oggetto della domanda; in tal senso non sono comunque ammesse a contributo le seguenti voci:

- imposte e tasse, salvo l'iva quando indetraibile;
- costi per acquisto di attrezzature non direttamente collegate alla realizzazione degli interventi e che non esauriscono la loro utilità nell'ambito dell'iniziativa finanziata;
- costi per acquisto di tessere telefoniche;
- spese per il personale dipendente del beneficiario.

L'entità del contributo concedibile non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi dei commi precedenti e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta.

Al fine di valorizzare le attività di reperimento delle risorse sul mercato, tra le entrate di cui al comma precedente, non verranno considerate quelle derivanti da sponsor privati nonché i proventi ricavati dalla vendita di biglietti inerenti l'iniziativa per la quale si richiede la contribuzione. In ogni caso attraverso la medesima contribuzione non potrà essere superato il pareggio di bilancio.

Art. 6) – Interventi straordinari

Per sostenere le iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un interesse generale tale da giustificare un intervento del Comune, può essere effettuata l'attribuzione a carattere straordinario di contributi economici e provvidenze di una o più tipologie di cui all'art. 5), in particolare sia in forma di contributo che di ausilio finanziario, al di fuori della programmazione approvata per la generalità delle provvidenze.

Art. 7) – Interventi eccezionali

Le provvidenze, sia in forma di contributo che di vantaggio economico, sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto alle quali la partecipazione del Comune costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali.

Art. 8) – Premi di rappresentanza

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

Art. 9) – Forme particolari di aiuti

Il Comune può intervenire anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature nei casi seguenti:

- a) per iniziative e interventi la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse comunale;
- b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere sociale, culturale, celebrativo, sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza nazionale e locale.

Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata ed entità limitate.

CAPO 3 – AMBITI DI INTERVENTO E TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

ART. 10) – Aree di intervento

I settori nei quali possono essere coinvolti i cittadini e le loro forme associative (associazioni, comitati, organismi diversamente denominati), nei confronti dei quali possono essere attuate forme di investimento di risorse economiche per l'attuazione del principio di sussidiarietà attraverso la concessione di provvidenze sono riferiti a:

- Attività culturali, scientifiche ed educative ;
- Valorizzazione dei beni culturali, storici ed artistici;
- Tutela e valorizzazione dell'ambiente, protezione della flora e della fauna, difesa del suolo, prevenzione delle calamità e sviluppo del controllo e della sicurezza della città;
- Attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- Scambi internazionali e aggregazione sociale e giovanile;
- Attività di valorizzazione del tessuto economico e incremento dell'occupazione;
- Celebrazione solenne di personaggi della storia e delle tradizioni, nazionali o cittadine, di ricorrenze civili, religiose e politiche;
- Promozione dell'immagine della città, tutela e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e monumentale;
- Attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio.

In relazione a dette aree di intervento sono individuate nei successivi articoli tipologie, attività e iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riferibili.

La determinazione di dette aree non preclude peraltro la possibilità per l'Amministrazione di prender parte direttamente o indirettamente ad iniziative che coinvolgono gli interessi pubblici locali finalizzate alla crescita civile, sociale ed economica della comunità, ovvero costituiscono testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

ART. 11) – Area delle attività culturali, scientifiche, educative e celebrative

Le provvidenze relative a detta area sono individuate in quelle finalizzate a:

- Attività ed iniziative relative alla diffusione, documentazione e produzione della cultura nel territorio organizzate da soggetti privati che assicurino lo svolgimento di servizi che, nel pubblico interesse, siano riconosciuti integrativi di quelli erogati dall'ente;
- Organizzazione ed effettuazione di iniziative teatrali, cinematografiche, d'immagine, musicali ed espositive di pregio artistico, storico e culturale;
- Valorizzazione delle opere d'arte, bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei, tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità locale;
- Promozione di scambi culturali, scientifici ed educativi, nell'ambito di programmi di collaborazione con altre comunità nazionali o straniere;
- Organizzazione di convegni, mostre, esposizioni, rassegne con finalità culturali, artistiche, scientifiche, d'interesse e valorizzazione della comunità locale;
- Progetti finalizzati ad incentivare l'utilizzo di strutture e spazi culturali esistenti, ma sottoutilizzati;
- Acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione dei beni culturali;
- Acquisto, ristrutturazione e restauro di beni destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali;
- Attività ed iniziative di qualificazione scolastica, volte a stimolare e migliorare la capacità progettuale della scuola, di orientamento, di alternanza scuola-lavoro, nonché ad attività connesse all'integrazione con la formazione professionale;
- Attività ed iniziative per la realizzazione di convegni e stage, e, più in generale, momenti assembleari per lo sviluppo e la crescita della qualità nello studio;
- Interventi socio-educativi a favore di disabili e svantaggiati inseriti nei diversi ordini di scuole;
- Iniziative ed interventi atti a favorire l'attuazione del diritto allo studio;
- Celebrazione solenne di anniversari e ricorrenze riferite a personaggi della storia e della tradizione sia nazionale che cittadina, alla celebrazione di eventi di interesse locale, nazionale o internazionale di particolare rilevanza, a ricorrenze di eventi civili, religiosi e politici, anch'essi interessanti la comunità locale o eventi nazionali ed internazionali di particolare rilievo;
- Attività atte a promuovere la conoscenza della plurale ricchezza linguistica, religiosa e culturale del Comune di Radicondoli e del suo retroterra.

Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative tese alla valorizzazione di beni di rilevante interesse storico-artistico di loro proprietà dei quali sia consentita la fruizione pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

ART. 12) – Area della tutela dell’ambiente e della sicurezza

Le provvidenze a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali sono individuate in quelle finalizzate a:

- sostegno dell’attività di enti, associazioni, comitati ed ad altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e la valorizzazione della natura e dell’ambiente;
- sostegno alle attività preventive e d’intervento nel campo della protezione civile e della sicurezza diffusa (vigilanza giardini, vigilanza scuole) a supporto degli organi istituzionalmente preposti;
- attività e iniziative volte a promuovere la conoscenza, il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali e ambientali ivi compresa la tutela degli animali ed il perseguimento del corretto rapporto uomo - animale - ambiente;
- attività ed iniziative di documentazione ed informazione in merito alle risorse naturali;
- mostre ed esposizioni volte alla valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che ne minacciano la conservazione, le azioni e le iniziative utili alla loro protezione.

ART. 13) - Area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato

Le provvidenze a favore delle attività umanitarie, socio assistenziali e del volontariato, sono individuate in quelle finalizzate a sostegno di attività ed iniziative che perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o dirette a favorire il miglioramento delle condizioni personali e sociali contro ogni forma di emarginazione, di discriminazione e di disagio socio-economico e sanitario e iniziative di particolare valore umanitario, solidaristico o sociale.

In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale nei confronti dei quali l’apporto dell’Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 14) - Area delle attività sportive e ricreative del tempo libero

Le provvidenze per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate al sostegno della pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani e sono individuate in quelle finalizzate al sostegno di:

- attività sportive amatoriali, fisico - motorie e ricreative del tempo libero;
- manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico che concorrono alla promozione della pratica sportiva;
- formazione educativa e sportiva dei giovani (giochi della gioventù, campionati studenteschi, ecc.);
- attività competitive e di incremento della pratica dello sport dilettantistico;
- attività di sostegno all’associazionismo dello sport dilettantistico;
- attività ed iniziative sportive riservate a portatori di handicap;
- associazionismo ricreativo del tempo libero;
- attività ed iniziative di formazione sportiva di operatori, dirigenti e tecnici;
- attività ed iniziative sportive professionistiche quando le stesse possono concorrere alla promozione della pratica sportiva, al prestigio ed all’immagine della comunità locale.

ART. 15) – Area dello sviluppo dell'economia e dell'occupazione

Le provvidenze, relative a detta area sono finalizzate a:

- attività ed iniziative tese alla valorizzazione e salvaguardia dei settori produttivi, commerciali e di servizio dell'economia locale con particolare riguardo alle attività di sviluppo delle piccole imprese;
- attività ed iniziative per l'organizzazione nell'ambito comunale di fiere, mostre, esposizioni e rassegne per la promozione e la pubblicizzazione dei prodotti e delle produzioni tipiche locali, dell'artigianato, dell'industria e dell'agricoltura;
- attività ed iniziative di scambio e conoscenza delle attività economiche e delle imprese che operano nell'ambito del territorio locale e quelle di altre imprese in ambito nazionale o internazionale.

ART. 16) – Area della promozione dell'immagine della città e del turismo

Le provvidenze nell'ambito di detta area sono finalizzate:

- alla promozione della città, del suo territorio, delle sue peculiarità paesaggistico - ambientali;
- alle attività ed iniziative volte alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della comunità locale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico e naturalistico;
- attività ed iniziative di tipo culturale o sportivo;
- attività ed iniziative che si svolgono nell'ambito del territorio comunale, aventi come finalità l'incremento dei flussi turistici, la valorizzazione dell'offerta turistica del territorio e la diffusione del turismo sociale;
- attività ed iniziative volte a regolamentare e gestire in forma corretta i flussi di turismo organizzato diretti verso il territorio;
- attività ed iniziative di animazione tese a migliorare la qualità del soggiorno dei turisti nel territorio.

CAPO 4 – SOSTEGNO ECONOMICO AD EVENTI CULTURALI, SPORTIVI, DI INTRATTENIMENTO E AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE

Art 17) Organizzazione congiunta di manifestazioni ricorrenti

Per la realizzazione di manifestazioni culturali, sportive, di intrattenimento ed istituzionali ricorrenti con cadenza annuale, il Comune ha facoltà di definire, con i soggetti organizzatori proponenti, **apposite convenzioni** nelle quali siano previste le condizioni di partecipazione del Comune e gli obblighi del soggetto contraente.

La partecipazione del Comune avviene con uno o più dei seguenti ausili finanziari:

- l'assunzione diretta di alcune spese
- contributo economico definito a seguito di rendicontazione
- la messa a disposizione gratuita o agevolata di strutture ed impianti comunali
- la fornitura di servizi

Art 18) Organizzazione congiunta di manifestazioni non ricorrenti

Il Comune ha facoltà di inserire nella propria programmazione degli eventi specifiche manifestazioni culturali, sportive, di intrattenimento ed istituzionali che non abbiano le caratteristiche di ricorrenza di cui al precedente articolo e per le quali sia formulata richiesta entro il termine previsto all'art. 25;

il sostegno si esplica con la partecipazione economica ed organizzativa alla realizzazione dell'iniziativa, con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

La definizione dei rispettivi adempimenti, comprese le modalità di valorizzazione dell'intervento del Comune nella promozione dell'evento, è fissata di volta in volta nell'atto che definisce la partecipazione del Comune.

Art 19) Organizzazione congiunta di manifestazioni occasionali

I soggetti indicati all'art. 4 possono altresì richiedere al Comune una partecipazione straordinaria per l'organizzazione di manifestazioni che abbiano il carattere dell'eccezionalità e dell'occasionalità, non programmabili preventivamente. L'agevolazione, che può essere concessa sia nella forma di contributo che di ausilio finanziario, è possibile fino ad esaurimento dei fondi a tal fine appositamente fissati nel Piano Economico di gestione.

Art 20) Agevolazioni per la realizzazione di manifestazioni

Gli eventi per i quali vengono concesse le agevolazioni devono svolgersi nel territorio del Comune di Radicondoli. Sono ammesse diverse localizzazioni quando siano volte a consentire la partecipazione di soggetti qualificati in campo culturale e/o sportivo a manifestazioni che si svolgono altrove o per motivi di rappresentanza.

Il beneficiario è tenuto alla valorizzazione dell'intervento del Comune nella promozione dell'evento, secondo le modalità di volta in volta definite.

CAPO 5 – PROCEDURE

ART. 21) - Programmazione dei contributi

Il Comune definisce annualmente, con l'approvazione del bilancio di previsione, l'importo complessivo dei contributi e l'entità degli altri benefici economici da corrispondere, individuando, altresì, *in linea di principio le iniziative meritevoli di ricevere sostegno finanziario.*

ART. 22) - Procedimento istruttorio

Le richieste dei contributi pervenute entro il termine stabilito al successivo art. 25 vengono esaminate dagli uffici competenti. Gli stessi uffici al fine di dar seguito all'istanza, esprimeranno, ciascuna di esse, una valutazione di ammissibilità e di merito verificando i requisiti soggettivi del richiedente e quelli oggettivi delle iniziative o delle attività, richiedendo inoltre, ove mancante e comunque successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione di riferimento, la documentazione di cui al medesimo art. 25.

In caso di adozione di provvedimento negativo, vengono comunicati tempestivamente agli istanti i motivi che ostano l'accoglimento della domanda ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990.

In particolare prima dell'esame delle singole domande verrà verificato che:

- L'intervento proposto rientri nelle finalità dell'amministrazione e presenti le caratteristiche di pubblico interesse.
- Siano state rispettate le norme contenute nel presente Regolamento e le eventuali ulteriori direttive impartite dall'amministrazione.

- Il richiedente abbia prodotto idonea dimostrazione di consuntivo dell'utilizzo relativo ad eventuali provvidenze precedenti ottenute da parte del Comune a decorrere dal primo contributo ricevuto posteriormente alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 23) – Criteri di valutazione delle istanze

Nell'istruttoria di valutazione delle istanze gli uffici si uniformeranno ai seguenti criteri:

a) per le attività annuali

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità locale in considerazione delle persone interessate, della durata dell'iniziativa e della sua valenza istituzionale;
- rilevanza territoriale dell'attività;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- migliore fruizione di spazi, durevolezza ed entità dell'intervento;

b) per attività specifiche e singole iniziative

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali dell'Ente;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
- entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione e pagamento per le iniziative ed attività non a carattere solidaristico ed assistenziale o la gratuità di accesso alle attività organizzate e della disponibilità del richiedente di favorire categorie di utenti economicamente o socialmente svantaggiate in caso di manifestazioni a pagamento;
- capacità organizzative del richiedente come emerge dal curriculum professionale;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica, di altri contributi e sponsorizzazioni;
- capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa, per la quale il contributo viene richiesto, riveste sulla comunità locale;
- partecipazione del Comune in qualità di promotore o associato al richiedente.

In ogni caso va operata una valutazione equitativa delle richieste di contribuzione in rapporto all'analisi comparata delle stesse e alla situazione economica del richiedente quale risulta dalla situazione contabile allegata alla domanda.

L' Area a cui è riconducibile il servizio competente per materia avrà cura di verificare eventuali sovrapposizioni di finanziamenti. Sta alla valutazione dell'Area interessata prevedere, anche a fronte di sufficiente capienza per l'accoglimento delle richieste presentate, la riserva di parte del finanziamento disponibile all'accoglimento di richieste a supporto di iniziative eccezionali impreviste e non programmate.

A seguito di tale verifica, l' Area predispone la relativa proposta di deliberazione giuntale di approvazione del rispettivo piano di ripartizione dei contributi.

ART. 24) – Modalità di determinazione e concessione delle provvidenze

Divenuta esecutiva la deliberazione giuntale di cui al precedente articolo, la concessione dei contributi si configura come atto di gestione demandato alla competenza dei Responsabili di Area, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di riforma delle autonomie locali.

Il Responsabile di Area cura altresì la comunicazione dell'avvenuta esclusione ai soggetti interessati e ancor prima il preavviso di risposta negativa.

La concessione di cui al precedente comma 1 ha quindi luogo mediante determinazione del Responsabile di Area, da assumersi in conformità alla deliberazione della Giunta Comunale, nell'osservanza dell'art. 2 comma 4 della legge n. 241/1990, delle procedure, dei criteri e delle modalità previste dal presente regolamento, entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande.

L'amministrazione comunale può prendere in considerazione anche iniziative particolari ed eccezionali non previste nel presente regolamento con apposito e motivato provvedimento di concessione della Giunta.

L'erogazione di denaro nella forma di contributo viene effettuata per il 50% del contributo massimo erogabile, prima dello svolgimento dell'iniziativa o l'inizio dell'attività e per il 50% a rendicontazione avvenuta.

Solo in casi particolari e quando il soggetto proponente dimostri di non poter altrimenti dare svolgimento all'iniziativa, si può prevedere l'erogazione anticipata dell'intero contributo.

ART. 25) - Modalità e termini di presentazione delle domande

Le domande di contributo per programmi di intervento o attività di carattere continuativo e ricorrente, dirette al Comune di Radicondoli, **devono pervenire, anche in forma semplificata e comunque secondo il modello fornito dagli uffici comunali, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, ferma restando la possibilità di intervenire, in presenza di motivate ragioni, anche in ordine a istanze presentate successivamente al suddetto termine.**

Lo stesso termine non è applicato in caso di:

- eventi eccezionali e/o straordinari;
- organizzazione congiunta di manifestazioni occasionali;
- istanze per premi di rappresentanza;

Per gli eventi legati alle festività natalizie, del Capodanno e al periodo estivo, l'Amministrazione potrà pubblicare un avviso in cui sarà indicata la data entro la quale andranno presentate le richieste di contributi o di organizzazioni congiunte.

Per le richieste di cui all'art. 8 "premi di rappresentanza" il soggetto proponente dovrà presentare specifica richiesta – prima della realizzazione della manifestazione -, contenente tutti gli elementi utili al fine dell'istruzione della pratica.

La Giunta può modificare i termini di cui sopra al fine di correlarli alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto della variazione delle disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute.

Le domande, salvo i casi di esclusione previsti dalla normativa vigente, formulate secondo il modello fornito dagli uffici comunali e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia dello statuto o atto costitutivo ove non già depositato in Comune unitamente all'indicazione della composizione degli organi direttivi e del numero degli associati (richiesto solo per le persone giuridiche);
- relazione illustrativa del programma di attività che si intende svolgere e di quello dell'anno precedente dalla quale emerge il rilevante interesse cittadino dell'attività stessa e, nel caso di richieste di contributo per singola manifestazione, la relazione illustrativa dell'iniziativa e l'indicazione della data e luogo di svolgimento, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari e fruitori e degli ulteriori elementi dai quali risulti l'interesse ed importanza dell'iniziativa stessa;

• Bilancio Consuntivo – corredato dalla dichiarazione sottoscritta nelle forme previste dall'art. 47 del D. P. R. n. 445 dd. 28.12.2000 attestante la veridicità del contenuto del consuntivo stesso - dell'attività svolta nell'anno solare precedente e bilancio di previsione relativo all'attività dell'anno in corso debitamente approvato dagli organi statuari, nonché, nel caso il contributo sia richiesto per singole iniziative, il preventivo finanziario (o preventivo analitico delle spese) con l'indicazione delle entrate e delle uscite relative all'iniziativa stessa e il conto consuntivo di quelle eventualmente già precedentemente svolte se non già agli atti del Comune.

Per l'ammissibilità della domanda la stessa dovrà contenere l'impegno a curare la divulgazione pubblicitaria nel rispetto della normativa vigente con assunzione di ogni responsabilità al riguardo.

Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite ai sensi degli artt. 10 e seguenti del D.L.vo 4.12.1997 n. 460, sono esentate dal presentare copia dell'atto costitutivo e dei bilanci potendosi avvalere della facoltà di autocertificazione, fatta salva la possibilità per il Comune di effettuare i necessari controlli.

Qualunque persona incaricata può consegnare a mano la richiesta presso uno degli uffici competenti. In questi casi però all'istanza deve essere obbligatoriamente allegata la copia di un documento d'identità del firmatario.

La richiesta di provvidenza può essere inoltrata anche a mezzo posta o fax, ed anche in questi casi, affinché essa sia valida, alla richiesta deve essere obbligatoriamente allegata la copia di un documento d'identità del firmatario della domanda.

La somma richiesta come contributo ed indicata nell'apposito schema di domanda non è vincolante ai fini della determinazione dell'entità della somma da elargire.

Pur essendo infatti obbligatoria la sua indicazione sul modello di istanza ai fini della validità della domanda, la somma richiesta costituisce solamente uno degli elementi di valutazione sui quali si basa la definizione dell'entità monetaria del contributo da concedere e non un valore rigido a cui l'Amministrazione deve obbligatoriamente attenersi. In sede di istruttoria potrà essere richiesta la quantificazione dell'importo necessario allo svolgimento dell'intervento/manifestazione.

Ove la manifestazione non venisse svolta pur in presenza di accettazione del contributo, lo stesso dovrà essere integralmente restituito.

ART. 26) – Modalità di erogazione dei contributi

La liquidazione delle provvidenze spetta al dirigente responsabile competente per materia il quale adotta specifici atti per ogni soggetto beneficiario.

La liquidazione a saldo dell'intero contributo in denaro o del restante 50%, avverrà dopo aver esaminato la seguente documentazione:

- atti provanti l'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- bilancio consuntivo;
- documentazione contabile (fatture, ricevute, ecc.).

Il contributo non potrà eccedere il pareggio a consuntivo. Quando il Comune abbia indicato una percentuale massima di partecipazione rispetto alla spesa complessiva il contributo non potrà superare tale percentuale sul totale delle spese rendicontate. Solo per le provvidenze a favore dell'attività dell'associazione, in caso di utili d'esercizio, il legale rappresentante dovrà dichiarare che gli stessi verranno reinvestiti nell'attività dell'anno successivo.

ART. 27) – Presentazione del rendiconto

A conclusione delle attività per le quali è stato richiesto il contributo e comunque entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui il contributo è stato concesso, i soggetti che hanno usufruito di provvidenze sono tenuti a presentare all'Amministrazione comunale:

- Relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa;
- Rendiconto della gestione firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
- Copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
- Materiale di documentazione della manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture che sono state presentate in copia non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
- Intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
- Introiti di ogni tipo compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti pubblici o privati.
- Nel caso di provvidenze concesse per l'attività annuale, copia del bilancio consuntivo
- Contestualmente alla presentazione della documentazione di cui sopra, restituzione della parte di contributo che non corrisponda a spese effettivamente sostenute.

Gli originali dei documenti giustificativi (scontrini, fatture, documenti sostitutivi di fattura per prestazioni occasionali, bollettini postali ecc...), limitatamente all'importo del contributo concesso, devono essere conservati dal beneficiario per il periodo di anni cinque e il Comune può richiederli entro tale termine.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, la manifestazione non potesse tenersi, il soggetto organizzatore deve:

- con tempestività darne comunicazione all'Amministrazione indicando compiutamente le ragioni;
- restituire il contributo eventualmente già percepito;
- rispondere al Comune per le eventuali ipotesi di lucro cessante o di danno emergente.

La mancata presentazione del rendiconto come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico secondo quanto dettagliato all'art 29.

Qualora il Comune di Radicondoli risulti creditore a qualunque titolo nei confronti dei beneficiari all'atto dell'erogazione del contributo sarà trattenuto il corrispondente importo fino alla concorrenza dell'ammontare del credito accertato dall'Amministrazione comunale.

ART. 28) – Verifica dello stato di attuazione

Il Comune verifica lo stato di attuazione dell'attività e delle iniziative svolte con il proprio apporto tramite gli uffici competenti per materia.

Se nel corso delle verifiche emergono manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o un'utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, il Comune sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immodificabilità della situazione irregolare, è disposta la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.

ART. 29) – Decadenza dai benefici

Oltre alle ipotesi di cui all'art. 30 decadono dal beneficio del contributo i "destinatari" che:
a. effettuino, senza approvazione, un'attività diversa da quella programmata oggetto della

concessione;

b. non realizzino l'iniziativa oggetto della deliberazione o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;

c. non presentino la documentazione di cui all'art. 25) "Modalità e termini di presentazione delle domande" nel termine ivi prescritto senza giustificato motivo o a seguito di controllo la dichiarazione relativa al consuntivo risulti non veritiera;

d. non presentino il rendiconto entro il termine indicato;

e. utilizzino il contributo per finalità diverse da quelle per le quali è stato erogato.

La dichiarazione di decadenza di cui al precedente comma è pronunciata, sentito il "destinatario", con determinazione dirigenziale.

Nel caso in cui sia stato già concesso un acconto sul contributo, questo verrà recuperato ai sensi di legge.

Le ipotesi sopraelencate determinano la revoca e la restituzione del contributo.

Oltre alla revoca ed al recupero dello stesso, le ipotesi sopraelencate determinano l'impossibilità di accedere a vantaggi economici per l'anno successivo.

L'Amministrazione vigila sull'osservanza delle clausole incluse nell'eventuale convenzione.

In caso di inadempimento del beneficiario, possono essere revocati con atto amministrativo il contributo per l'anno in corso.

Qualora il soggetto beneficiario di un contributo produca un rendiconto parziale, in quanto costretto a modificare il programma originario di spesa, questi deve presentare richiesta al fine di ottenere l'approvazione, in via di sanatoria, delle modifiche apportate. In tal caso l'Amministrazione può confermare il contributo concesso nei limiti dell'effettivo importo rendicontato, provvedendo contestualmente alla revoca dell'importo residuo.

ART. 30) – Condizioni generali di concessione dei contributi

L'intervento del Comune non può essere concesso per eventuali maggiori spese che si verificano per le manifestazioni ed iniziative organizzate e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti medesimi.

Il Comune rimane, comunque, estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

In caso di manifestazioni, è fatto obbligo all'organizzatore/gestore dell'iniziativa di assumersi la responsabilità esclusiva dell'evento connessa alla gestione per così dire materiale dello stesso.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà, quindi, essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificate situazioni irregolari o che, comunque, necessitano di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, determinarne la revoca.

Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi ed, altresì, non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi per attività annuali.

La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

ART.31) Obblighi specifici del beneficiario

Il destinatario dei benefici, nel caso dell'impossibilità di dare avvio all'iniziativa o di rinvio della stessa deve darne immediata comunicazione al Comune, che si riserva di sospendere, revocare o rinviare l'agevolazione.

I soggetti che ricevono contributi o concessioni da parte del Comune per realizzare specifiche manifestazioni od iniziative relative alle aree di intervento di cui agli artt.10-11-12-13-14-15-16 sono tenuti a far risultare in maniera adeguata dagli atti attraverso i quali reclamizzano tale attività, che queste vengono realizzate con il concorso del Comune, riportando nel materiale promozionale lo stemma e la dicitura “Comune di Radicondoli – Assessorato...”.

In caso d'inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Comune si riserva la facoltà di revocare l'agevolazione. Tale circostanza può costituire inoltre motivo d'inammissibilità ad ulteriori contributi. I soggetti beneficiari dei contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono ad ogni effetto responsabili della corretta divulgazione/affissione del materiale promozionale/manifesti/locandine riportanti lo stemma e l'intestazione del Comune di Radicondoli, concernente la manifestazione/attività per le quali il contributo è stato concesso/erogato, nel rispetto della vigente normativa, anche agli effetti della rilevazione di eventuali contravvenzioni.

Ove venisse rilevata una contravvenzione al Comune di Radicondoli, quale intestatario/cointestatario del materiale pubblicitario, l'amministrazione comunale procederà alla rivalsa nei confronti del medesimo soggetto organizzatore, che sarà tenuto al rimborso della contravvenzione stessa entro 30 giorni dalla richiesta.

Il mancato rimborso comporterà la revoca del contributo e l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

ART. 32) – Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente regolamento per l'esercizio finanziario 2011 i termini di cui all'articolo 25 sono stabiliti in 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento. Per l'anno 2011 vengono fatte salve altresì le domande già presentate, che saranno istruite secondo le modalità e la disciplina del presente regolamento.

Le norme contenute in altri Regolamenti comunali, in quanto compatibili con il presente Regolamento, continueranno a trovare applicazione.

Approvato con delibere di G.C. n° 105 del 18.07.2011 e C.C. n° 36 del 1.08.2011

Modificato con delibere di G.C. n° 155 del 7.12.2012 e C.C. n° 52 del 10.12.2012